



## DETERMINA DI RIAMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

### Procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad Emiliambiente S.p.A. per l'anno 2018 CIG 7208784CBC"

- visto che, in esecuzione della Determina della Responsabile dell'Area Corporate del 05.10.2017, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della "Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad Emiliambiente S.p.A. per l'anno 2018 CIG 7208784CBC" e approvati altresì gli atti di gara, bando e disciplinare;
- considerato che nel bando veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 15.11.2017, ore 13:30;
- considerato che sono pervenute, nel termine perentorio di cui sopra, le domande e le offerte degli operatori economici di seguito riportati:

NUMERO ARRIVO	NOME PARTECIPANTE
1	EDISON ENERGIA SPA Foro Buonaparte, 31 20121 Milano tel 02.6222.1 fax 02.6222.8202
2	EGEA COMMERCIALE SRL C.so Nino Bixio 8 12051 Alba (CN) tel 0173441155 fax 017335479
3	AGSM ENERGIA S.P.A. Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona (VR) tel 0458677111 fax 0458677580
4	GAS SALES SRL Via Fontana, 16 20122 Milano tel 0523 949222

- visto l'art. 29 comma 1 del Codice che stabilisce che *"al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali"*;
- visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come modificato dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016..."*;
- considerato che in data 15.11.2017 alle ore 14:30 si sono svolti, in seduta pubblica presso la sede di EmiliAmbiente S.p.A., il controllo della documentazione pervenute e l'apertura della Busta A – "Documentazione amministrativa", a cura del sottoscritto Responsabile del procedimento, alla presenza di dei testimoni Ing. Kleidis Tafaruci e Dott.ssa Lucilla Coppola, in considerazione che tale controllo, è di specifica competenza del RUP;
- considerati i requisiti richiesti nel bando e nel disciplinare;
- considerato che a seguito di procedura esperita ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 D.lgs 50/2016 , il Rup ha prodotto apposito verbale della fase di controllo della documentazione amministrativa;

- considerato che tale verbale determina l'esclusione dell'operatore economico GAS SALES SRL per le seguenti ragioni: *è stata introdotta nella busta A, destinata a contenere la documentazione amministrativa di ammissibilità, documentazione avente carattere economico costituita dall'indicazione dei prezzi per fasce orarie.*  
*Si configura ossia un difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione di gara (Documentazione amministrativa) per avvenuto inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica*
- considerato che, l'Operatore economico Gas Sales tempestivamente informato del provvedimento in data 15.11.2017 ha inoltrato formale istanza di annullamento in autotutela del provvedimento chiedendo di essere riammesso alla procedura per le ragioni che testualmente di seguito si riportano:  
*è presente un evidente vizio di forma nel Disciplinare di Gara. Infatti nello stesso veniva indicato, citiamo testualmente: b) allegati 1A, 1B, 3 e 4 al presente disciplinare + schema di contratto, allegati 1, 2 e 3 allo schema di contratto, debitamente sottoscritti (e/o compilati) con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione. In virtù di quanto sopra, appare evidente che la compilazione dello schema di contratto implicasse anche l'indicazione dei prezzi contrattuali (richiesti nella tabella).*  
*Chiediamo, stante l'evidente vizio di forma sopra descritto, di poter essere riammessi senza necessariamente dover fare ricorso al TAR.*
- pur ritenuta la motivazione infondata in quanto l'Operatore economico invece di limitarsi a siglare la documentazione di gara per presa visione e integrale accettazione (e nemmeno in ogni pagina come invece richiesto nel disciplinare a pagina 9) ha compilato lo schema di contratto indicando i prezzi e dunque anticipando l'offerta non attendendosi a quanto prescritto nel disciplinare che per alcuni documenti (es: allegato 3 al disciplinare di gara "Modello Dichiarazioni") prevedeva la compilazione, mentre per altri (es: schema di contratto) la sola sottoscrizione per presa visione e integrale accettazione (di qui la locuzione: **e/o compilati** inserita nel disciplinare di gara).
- acquisito apposito parere legale in merito
- assunto l'orientamento del Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 16.11.2017 in merito all'ipotesi di confermare l'esclusione o riammettere il concorrente escluso

## DETERMINA

- 1) che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di riammettere, a riforma di quanto disposto nel proprio verbale della fase di controllo della documentazione amministrativa, il candidato GAS SALES SRL dalla procedura di gara per le motivazioni di seguito esposte: *come consta da apposito parere legale ed alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia, l'esclusione per aver inserito i prezzi nella documentazione amministrativa è da ritenersi illegittima in considerazione del fatto che essendo stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, non ha rilievo la violazione del principio di segretezza*
- 3) di far integrare al concorrente GAS SALES SRL in seduta pubblica la documentazione di gara contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa" per sanare le carenze evidenziate nel verbale di gara nella modalità che segue:
  - a. apporre sulla la Busta A "Documentazione Amministrativa" e sulla Busta B "Offerta economica" della Ditta Gas Sales Srl l'indirizzo del mittente e del destinatario;
  - b. apporre sul Modello A la prescritta Marca da bollo da euro 16,00;



- c. sottoscrivere in calce ad ogni pagina, come prescritto dal disciplinare di gara, lo schema di contratto.
- 4) di annullare la proposta di aggiudicazione sub prot. n. 8019 del 15.11.2017;
  - 5) ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sia pubblicato su amministrazione trasparente entro due giorni dall'adozione
  - 6) ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs.50/2016, che venga comunicato al concorrente escluso l'avvenuta riammissione, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, allegando alla comunicazione il presente atto;
  - 7) di dare atto che l'Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni è l'Ufficio Appalti, Affari Generali/Legale;
  - 8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Monica Caffarra;
  - 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Fidenza, li 16.11.2017

**IL RESPONSABILE DI AREA E RUP  
F.TO MONICA CAFFARRA**

Data di pubblicazione: 16.11.2017